

Vigilanza Privata – CNEL HV18

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Legacoop Produzione Servizi, Agci Servizi, Concooperative Lavoro e Servizi, Concooperative Lavoro e Servizi, Assiv (Associazione Italiana Vigilanza), A.N.I.V.P. (Associazione Nazionale Istituti Vigilanza Privata), UNIV (Unione Nazionale Istituti Vigilanza) e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uilucs-Uil	15.6.2023	1.6.2023	31.5.2026	31.5.2026	-
N.B. In data 8.2.2006, le Parti avevano siglato un accordo di rinnovo del CCNL la cui validità era subordinata all'emanazione definitiva del Decreto Interministeriale relativo all'applicazione del D.Lgs. 66/2003, per il settore della Vigilanza Privata. Con decreto del 27 aprile 2006 (G.U. 11.5.2006, n. 108) il Ministero dell'interno ha definito la disciplina in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 66/2003, con riferimento all'organizzazione e alla gestione dell'orario di lavoro per le "guardie giurate".					

N.B. La presente scheda sintetica è stata formulata sulla base del CCNL firmato dalle Parti in data 8.4.2013, incompleto degli allegati riguardanti le discipline dell'apprendistato, del contratto part-time e del contratto a termine sia del settore vigilanza che del settore servizi fiduciari. Le Parti si riuniranno per la definizione di tali allegati.

Sezione Vigilanza Privata

Liv.	Par.	Qualifiche	Paga Base Tabellare Conglobata				
			1.6.2023	1.6.2024	1.6.2025	1.12.2025	1.4.2026
Personale amministrativo							
Q	270	Quadri	2.049,03	2.097,24	2.145,46	2.184,03	2.222,60
1	220	Responsabili servizi amm., segretari generali di direzione, capi ufficio (personale, cassa, contabilità...)	1.772,60	1.811,89	1.851,17	1.882,60	1.914,03
2	200	Contabili con mansioni di concetto, prima notisti contabili, programmatori EDP, consegnatori di magazzino con responsabilità amm., corrispondenti e segretari di concetto	1.660,38	1.696,09	1.731,81	1.760,38	1.788,95
3	168	Interpreti e traduttori, Contabili, addetti ufficio personale, commerciale e statistico, archivisti, steno-dattilografi, fatturisti, operatori EDP	1.483,31	1.513,31	1.543,31	1.567,31	1.591,31
4	140	Impiegati e/o contabili d'ordine che operino anche con l'ausilio di terminali, addetti inserimento dati informativi, centralinisti con mansioni complementari di segreteria	1.328,88	1.353,88	1.378,88	1.398,88	1.418,88
5	132	Centralinisti, addetti al magazzino	1.261,87	1.285,44	1.309,02	1.327,87	1.346,73
6	100	Fattorini, uscieri	1.108,06	1.125,92	1.143,78	1.158,06	1.172,35
Personale tecnico-operativo							
Q	270	Quadri	2.049,03	2.097,24	2.145,46	2.184,03	2.222,60
AREA 1							
1	220	Lavoratori in possesso di elevata qualificazione professionale, capacità e competenza, con autonomia di gestione che svolgono attività di direzione generale tecnico/operativa dell'istituto	1.772,60	1.811,89	1.851,17	1.882,60	1.914,03
2	200	Lavoratori che svolgono con autonomia operativa, compiti di coordinamento e controllo di non meno di 100 guardie in servizio in unità operative autonome su territorio ultraprovinciale	1.660,38	1.696,09	1.731,81	1.760,38	1.788,95
AREA 2							
3	168	Lavoratori che svolgono, oltre alle attività indicate nell'art. 3 DM 10.12.2010 n. 269, con autonomia operativa, compiti di direzione, coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome	1.483,31	1.513,31	1.543,31	1.567,31	1.591,31
4	140	Lavoratori che svolgono le attività indicate nell'art. 3 DM 10.12.2010 n. 269: Operatore di centrale operativa, vigilanza ispettiva, vigilanza fissa, vigilanza antirapina, vigilanza antitaccheggio, telesorveglianza, televigilanza ecc., meccanico qualificato.	1.328,88	1.353,88	1.378,88	1.398,88	1.418,88
5	132	Lavoratori che svolgono le attività indicate nell'art. 3 DM 10.12.2010 n. 269 dal 25° al 48° mese di effettivo servizio, meccanici ¹	1.261,87	1.285,44	1.309,02	1.327,87	1.346,73
6	100	Lavoratori che svolgono le attività indicate nell'art. 3 DM 10.12.2010 n. 269 per i primi 24 mesi di servizio, aiuto meccanico ²	1.108,06	1.125,92	1.143,78	1.158,06	1.172,35
Tali importi sono comprensivi dei seguenti elementi retributivi: a. indennità di contingenza; b. indennità di vacanza contrattuale; c. elemento autonomo speciale previsto dall'Accordo Nazionale del 21.2.1995 € 6,197; d. elemento distinto della retribuzione in applicazione del Protocollo 31.7.1992 € 10,329; e. Qu.I.T. conglobata dall'1.5.2001.							
¹ Il passaggio della guardia giurata al 4° livello avverrà dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza di 24 mesi nel 5° livello.							
² Il passaggio della guardia giurata dal 6° al 5° livello avverrà a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel 6° livello per la durata di ulteriori 24 mesi (dall'1.6.2023, 18 mesi).							
N.B. Al personale in forza al 08.04.2013 resta valida la precedente disciplina relativa ai termini di permanenza nel V e nel VI livello; inoltre, al personale inquadrato nei terzi livelli di cui al vecchio sistema classificatorio, verrà mantenuto il precedente inquadramento, fermo restando che detto personale sarà tenuto a svolgere tutte le mansioni proprie della guardia particolare giurata come indicate dal D.M. 269/2010, salvo il diritto alle effettive mansioni del 3° livello di cui al nuovo sistema classificatorio ove le mansioni da esso precedentemente svolte in via continuativa e prevalente coincidessero con quelle previste dall'attuale terzo livello.							
Norma Transitoria – le Parti si danno atto che gli inquadramenti del personale in essere alla data del 08.04.2013, ancorché non conformi ai sopra indicati criteri di classificazione, restano fermi, se di miglior favore, ai soli fini economici. Rispetto a detti inquadramenti, le differenze tra il precedente trattamento economico del personale già inquadrato, secondo il precedente sistema classificatorio, ivi compreso "il 3°liv. S" e quelli previsti dal presente contratto per i livelli di inquadramento stabiliti dal nuovo sistema, restano acquisite quali trattamenti ad personam non assorbibili che assorbono per intero le indennità di cui al punto 11 dell'istituto Indennità. Gli importi degli ad personam seguiranno la dinamica dei futuri aumenti contrattuali, a decorrere dall'1.2.2013, con l'applicazione della stessa percentuale di aumento, rispetto al trattamento tabellare, riconosciuta all'attuale livello di inquadramento							

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI					
E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa	Terzo elemento
1	non prevista			fissata dagli accordi integrativi locali	2
¹ Conglobato nel minimo ² Con effetto dall'1.1.1996, terzi elementi o elementi aggiuntivi aventi la stessa natura, ove esistenti, e fino ad un massimo di € 20,66, saranno trasformati in assegni ad personam da corrispondere esclusivamente al personale in forza al 31.12.1995					
Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario		Orario normale di lavoro settimanale	
14	26	173		Ruolo amministrativo: 40 ore distribuite su 5 giorni Ruolo tecnico-operativo: 40 ore ¹	
¹ Per il personale del ruolo tecnico-operativo sono ammessi i seguenti tipi di orario: a. sistema 5 + 1 (5 giorni di lavoro e uno di riposo): il limite dell'orario giornaliero è di 7 ore. Saranno concessi 7 giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato. b. sistema 6 + 1 + 1 (6 giorni di lavoro, uno di riposo settimanale e uno di permesso retribuito): il limite dell'orario giornaliero è di 7 ore e 15 minuti. Restano assorbiti tutti i permessi previsti dal CCNL.					
N.B. La durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di 7 giorni, calcolate come media, riferita a un periodo di 12 mesi, decorrenti dall'1.1 di ogni anno					

SEZIONE SERVIZI FIDUCIARI

N.B. Al fine di far emergere e dare un perimetro contrattuale con regole certe ad una serie di attività riconducibili alla filiera della sicurezza, le Parti hanno ravvisato la necessità di ampliare il tradizionale CCNL mediante l'introduzione della normativa di seguito riportata. Le Parti si danno atto che la presente disciplina contrattuale, così come introdotta in sede di prima istituzione, risente dell'esigenza di favorire l'emersione dello specifico settore, fatto salvo il comune intendimento di concordare le opportune rivalutazioni in sede di prossimi rinnovi contrattuali. Per gli istituti non ancora regolamentati, le Parti concordano di incontrarsi per la definizione complessiva dei testi.

Liv.	Par.	Qualifiche ¹	Minimi				
			1.6.2023	1.6.2024	1.6.2025	1.12.2025	1.4.2026
A	220	Responsabile supervisore/ispettore di area e o territorio con più di 150 addetti,	1.559,99	1.599,28	1.638,56	1.669,99	1.701,42
B	200	Responsabile supervisore/ispettore di area e o territorio con più di 25 addetti,	1.420,00	1.455,71	1.491,43	1.520,00	1.548,57
C	168	Addetto adibito a mansioni di gestione e coordinamento di personale oltre 50 unità,	1.196,00	1.226,00	1.256,00	1.280,00	1.304,00
D	140	Addetto ad operazioni di media complessità, referente tecnico-operativo rapporti con committente, ausiliario attività di contazione,	1.000,00	1.025,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00
E ²	132	Lavoratori che svolgono le mansioni del livello D dal 13° al 24° mese di servizio	944,00	967,57	991,15	1.010,00	1.028,86
F ³	120	Lavoratori che svolgono le mansioni del livello D per i primi 12 mesi di servizio	-	-	-	-	-

¹ Vedere titolo IV, Classificazione del personale - art. 6 - CCNL del 08.04.2013
In sede di prima applicazione del presente contratto i trattamenti economici saranno armonizzati sulla base del criterio dell'invarianza del trattamento della medesima paga oraria ordinaria in essere. Le eventuali differenze retributive globalmente considerate, favorevoli ai lavoratori, verranno calcolate e tradotte in un elemento economico che ricomprenda anche i valori in denaro delle differenze tra istituti di carattere normativo. Lo stesso elemento costituito in un assegno ad personam mensile, per 12 mensilità, per l'intera durata del contratto, resterà assorbito dai futuri aumenti contrattuali in misura corrispondente al 25% degli stessi, in occasione di ciascun rinnovo contrattuale
² il personale in forza al 31.5.2023 già inquadrato nel livello E, permarrà inquadrato in tale livello non oltre 12 mesi decorrenti dalla data di inquadramento nel livello E
³ a decorrere dall'1.6.2023 il livello F viene eliminato; sempre a decorrere dall'1.6.2023, il periodo di permanenza nel livello E passa da 12 mesi a 18 mesi. Il personale in forza al 31.5.2023 già inquadrato nel livello F, a decorrere dall'1.6.2023, viene inquadrato nel livello E ove permarrà non oltre 18 mesi decorrenti dalla data di assunzione. In ogni caso, ai fini del conseguimento del livello D, il periodo di permanenza nel livello F e nel livello E, non potrà complessivamente superare i 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione (Esempi: lavoratore assunto al livello F da 4 mesi: passa al livello E dall'1.6.2023 e vi rimane per 18 mesi; lavoratore assunto al livello F da 6 mesi: passa al livello E dall'1.6.2023 e vi rimane per 18 mesi; lavoratore assunto al livello F da 10 mesi: passa al livello E dall'1.6.2023 e vi rimane per 14 mesi)

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI

E.D.R.	Funzione Quadro	Mensilità	Coefficiente Orario	Coefficiente Giornaliero	Orario normale di lavoro settimanale
1	non prevista	13	173	22 o 26	40 ore distribuite su 5/6 giorni

¹ Conglobato nel minimo
N.B. La durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di 7 giorni, calcolate come media, riferita a un periodo di 12 mesi, decorrenti dall'1.1 di ogni anno

N.B.: con esclusione della parte economica di cui sopra e della specifica normativa relativa ad alcuni istituti, prevista per il personale addetto ai servizi fiduciari, allo stesso personale si applicano per il resto le norme della parte generale con CCNL.

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI

RETRIBUTIVI	Una tantum	€ 400,00 a titolo di Una tantum, al livello 4, da riparametrarsi come da seguente tabella, da erogare in 3 tranches con modalità da definire con separato accordo (anche attraverso welfare)																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>Settembre 2023</th> <th>Settembre 2024</th> <th>Settembre 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q</td> <td>260,36</td> <td>260,36</td> <td>250,71</td> </tr> <tr> <td>1°</td> <td>212,14</td> <td>212,14</td> <td>204,29</td> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>192,86</td> <td>192,86</td> <td>185,71</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>162,00</td> <td>162,00</td> <td>156,00</td> </tr> <tr> <td>4°</td> <td>135,00</td> <td>135,00</td> <td>130,00</td> </tr> <tr> <td>5°</td> <td>127,29</td> <td>127,29</td> <td>122,57</td> </tr> <tr> <td>6°</td> <td>96,43</td> <td>96,43</td> <td>92,86</td> </tr> </tbody> </table>	Livelli	Settembre 2023	Settembre 2024	Settembre 2025	Q	260,36	260,36	250,71	1°	212,14	212,14	204,29	2°	192,86	192,86	185,71	3°	162,00	162,00	156,00	4°	135,00	135,00	130,00	5°	127,29	127,29	122,57	6°	96,43	96,43	92,86
	Livelli	Settembre 2023	Settembre 2024	Settembre 2025																														
	Q	260,36	260,36	250,71																														
	1°	212,14	212,14	204,29																														
	2°	192,86	192,86	185,71																														
	3°	162,00	162,00	156,00																														
	4°	135,00	135,00	130,00																														
	5°	127,29	127,29	122,57																														
	6°	96,43	96,43	92,86																														
	Sezione Servizi Fiduciari - Valida la disciplina contenuta all'art. 27 della relativa sezione del CCNL																																	
Premi aziendali e di risultato	vedere contrattazione integrativa aziendale o provinciale																																	
Indennità trasferta	vedere contrattazione integrativa aziendale o provinciale qualora il lavoratore inviato in missione oltre la giurisdizione dell'istituto non possa rientrare nella normale sede di lavoro entro 3 ore dalla fine del servizio stesso, spetterà oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuali altre spese sostenute per l'espletamento della missione un'indennità pari al 30% della quota giornaliera della retribuzione. Se la missione dura più di 24 ore l'indennità di trasferta sarà calcolata moltiplicando il 30% della quota giornaliera della normale retribuzione mensile per il numero dei giorni di missione Sezione Servizi Fiduciari - al lavoratore inviato temporaneamente in servizio in località diversa dalla provincia della sede di lavoro definita nella lettera di assunzione, o successivamente assegnata, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso rispetto al tragitto ordinario nella misura di 0,30 €/km																																	
Gratifica natalizia	vedere tredicesima																																	
Tredicesima	1 mensilità da corrispondere entro il 20.12																																	
Quattordicesima	1 mensilità da corrispondere entro il 15.7 Settore Servizi Fiduciari - non prevista																																	
Altre mensilità aggiuntive	non previste																																	
Scatti anzianità	6 triennali: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Dall'1.2.2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q</td> <td>31,30</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>26,12</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>23,83</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>22,46</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>21,13</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20,52</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>19,66</td> </tr> </tbody> </table> <i>Norma Transitoria</i> Per il personale in forza alla data del 08.04.2013 resta valida la precedente disciplina sia rispetto al valore degli scatti di anzianità che alla loro dinamica, secondo il previgente sistema classificatorio.	Livello	Dall'1.2.2013	Q	31,30	1	26,12	2	23,83	3	22,46	4	21,13	5	20,52	6	19,66																	
Livello	Dall'1.2.2013																																	
Q	31,30																																	
1	26,12																																	
2	23,83																																	
3	22,46																																	
4	21,13																																	
5	20,52																																	
6	19,66																																	

RETRIBUTIVI		<p>Settore Servizi Fiduciari - 6 triennali:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>dall'1.2.2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>21,00</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>15,00</td> </tr> </tbody> </table>	Livelli	dall'1.2.2013	A	21,00	B	19,00	C	17,00	D	15,00													
	Livelli	dall'1.2.2013																							
	A	21,00																							
	B	19,00																							
C	17,00																								
D	15,00																								
Anzianità convenzionale	non prevista																								
Straordinari (limiti e maggiorazioni)	<p><i>maggiorazioni:</i> a. 35% ore di lavoro normale, nei limiti dell'orario giornaliero contrattuale, prestate nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali; b. 30% dall'1.4.2006 per le ore prestate in giorni feriali, dal personale del ruolo tecnico-operativo e oltre la 40ª ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo; c. 35% ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero; d. 40% ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali</p> <p><i>Banca ore</i> – Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro potranno essere richieste nel limite di 2 ore per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, da cumularsi in un monte ore calcolato su base annua. Eventuali ulteriori prestazioni entro il limite di 1 ulteriore ora potranno essere concordate a livello locale. Tali prestazioni verranno convertite in permessi accantonati in uno speciale conto individuale dal quale il lavoratore attingerà per fruire di riposi giornalieri compensativi, da godersi entro e non oltre il periodo di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre). Oltre al recupero il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 5% delle quote orarie della normale retribuzione. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente per usufruire dei permessi compensativi non dovranno superare la percentuale del 5% dell'organico (con esclusione dei periodi dal 10.12 al 10.1 e quelli dal 15.7 al 15.9). Qualora il lavoratore non richieda di usufruire, in tutto o in parte, i permessi accumulati e/o l'azienda non sia in grado di consentirne, per comprovate esigenze di servizio, la fruizione, lo stesso avrà diritto alla corresponsione della quota oraria della normale retribuzione con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario oltre l'ulteriore maggiorazione del 5% a titolo risarcitorio</p> <p>Settore Servizi Fiduciari - maggiorazioni: a. Straordinario feriale diurno: 25% fino alla 48ª ora settimanale; 30% dalla 49ª ora; b. Straordinario feriale notturno: 35%; c. Lavoro domenicale/feriale diurno: 40%; d. Lavoro domenicale/feriale notturno: 50%; e. Straordinario domenicale/feriale diurno: 50%; f. Straordinario domenicale/feriale notturno: 60%; g. Indennità sesto giorno, diurno/notturno: 10%</p> <p><i>Banca delle ore:</i> le Parti demandano a livello territoriale l'eventuale istituzione</p>																								
Contrattazione integrativa aziendale o territoriale	<p>è ammessa la Contrattazione integrativa territoriale Regionale e/o Provinciale. La stipula di contratti integrativi potrà riguardare esclusivamente le seguenti materie: a. definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale; b. azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635 del 13.12.1984; c. adozione di diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro, rispetto a quanto previsto dal CCNL; d. definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente CCNL; e. tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori; f. disciplina delle voci retributive relative al terzo elemento o elemento aggiuntivo; g. rimborsi spese; h. inserimento di eventuali nuove qualifiche non previste dalla classificazione del personale; i. indennità di cassa e maneggio denaro; j. definizione di accordi in materia di mercato del lavoro; k. premio di produzione che dovrà essere correlato agli incrementi di produttività, di qualità e di redditività e legato a specifici parametri oggettivi propri del settore. Tali erogazioni devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del trattamento contributivo previdenziale previsto dalle norme emanate in materia. Gli importi al suddetto premio sono variabili, non predeterminati e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e/o contrattuale, ivi compreso il TFR; n. Indennità di funzione/mansione finalizzate al miglioramento del servizio. È inoltre ammessa la contrattazione a livello aziendale, alla quale possono essere demandate le seguenti materie: a. turni e nastri orari e relativa rotazione del personale tra i vari tipi di servizio; b. materie demandate dal D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche; c. modalità di svolgimento dell'attività dei patronati; d. quanto delegato alla contrattazione dall'art. 20 della legge 300/70; e. altri sistemi di distribuzione dell'orario settimanale; f. quanto demandato dalla normativa sul Mercato del Lavoro, prevista dal CCNL</p>																								
Indennità	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>1.2.2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1. ruolo tecnico operativo</td> </tr> <tr> <td>1.a indennità per lavoro notturno (giornaliera):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- zona stradale e trasporto-scorta valori</td> <td>5,61</td> </tr> <tr> <td>- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa</td> <td>4,18</td> </tr> <tr> <td>1.b indennità di rischio (giornaliera):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- zona stradale e trasporto-scorta valori piantonamento antirapina</td> <td>3,12</td> </tr> <tr> <td>- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa</td> <td>0,65</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. ruolo amministrativo</td> </tr> <tr> <td>- indennità presenza (giornaliera)</td> <td>0,63</td> </tr> <tr> <td>3. indennità lavoro domenicale</td> <td>0,71</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <p>4. al lavoratore comandato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero della giornata di riposo, ad un compenso pari al 30% della quota giornaliera nel caso in cui il recupero avvenga entro il 7° giorno; nel caso in cui il recupero avvenga dopo 7 giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione della suddetta indennità, verrà corrisposto un risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione e/o oraria; 5. € 0,46 dall'1.4.2006 (elevati a € 0,50 dall'1.1.2007) per ogni ora svolta, ai vigili di liv. 4 e 5 che svolgono funzioni di Capo macchina, nei servizi di scorta-transporto valori, 6. al vigile inquadrato ad un livello inferiore al 4S, che svolge attività di operatore adibito alla centrale operativa, oltre alla normale retribuzione prevista per il livello di appartenenza sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del liv. 4S e quella relativa al Livello di appartenenza, aumentata del 38%; 7. al dipendente inquadrato ad un livello inferiore al 3, addetto alla sala conta con più di dieci addetti complessivamente al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del liv. 3 e quella relativa al Livello di appartenenza, aumentata del 38%; 8. al dipendente inquadrato ad un Livello inferiore al liv. 4S, addetto alla sala conta con meno di dieci addetti complessivamente al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del liv. 4S e quella relativa al Livello di appartenenza, aumentata del 38%; 9. al personale addetto inquadrato sino al liv. 4 comandato a prestare servizio di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali è riconosciuta una indennità di funzione pari a € 0,30; 10. al personale inquadrato ad un livello inferiore al 3 addetto al coordinamento e responsabilità ai servizi di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del liv. 3 e quella relativa al livello di appartenenza, aumentata del 38%; 11. ai lavoratori inquadrati nel 6°, 5° e 4° livello del Personale Tecnico Operativo compete un'indennità giornaliera per lo svolgimento delle seguenti mansioni: a. € 3,00 per addetto al coordinamento e controllo di unità operative che impieghino fino a 30 guardie giurate anche presso i siti aeroportuali; b. € 4,50 per operatore di centrale di tipologia B e C allegato E – DM 269/2010; c. € 2,00 per addetto a servizi di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali; d. € 0,50 (indennità oraria) per responsabile del servizio e/o caposorta (già capo macchina) nell'attività di trasporto e scorta valori</p> <p>N.B. Le indennità di cui ai punti 1 e 2 sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili se soli fini del computo della 13ª mensilità</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	1.2.2013	1. ruolo tecnico operativo		1.a indennità per lavoro notturno (giornaliera):		- zona stradale e trasporto-scorta valori	5,61	- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa	4,18	1.b indennità di rischio (giornaliera):		- zona stradale e trasporto-scorta valori piantonamento antirapina	3,12	- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa	0,65	2. ruolo amministrativo		- indennità presenza (giornaliera)	0,63	3. indennità lavoro domenicale	0,71	<p>4. al lavoratore comandato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero della giornata di riposo, ad un compenso pari al 30% della quota giornaliera nel caso in cui il recupero avvenga entro il 7° giorno; nel caso in cui il recupero avvenga dopo 7 giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione della suddetta indennità, verrà corrisposto un risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione e/o oraria; 5. € 0,46 dall'1.4.2006 (elevati a € 0,50 dall'1.1.2007) per ogni ora svolta, ai vigili di liv. 4 e 5 che svolgono funzioni di Capo macchina, nei servizi di scorta-transporto valori, 6. al vigile inquadrato ad un livello inferiore al 4S, che svolge attività di operatore adibito alla centrale operativa, oltre alla normale retribuzione prevista per il livello di appartenenza sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del liv. 4S e quella relativa al Livello di appartenenza, aumentata del 38%; 7. al dipendente inquadrato ad un livello inferiore al 3, addetto alla sala conta con più di dieci addetti complessivamente al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del liv. 3 e quella relativa al Livello di appartenenza, aumentata del 38%; 8. al dipendente inquadrato ad un Livello inferiore al liv. 4S, addetto alla sala conta con meno di dieci addetti complessivamente al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del liv. 4S e quella relativa al Livello di appartenenza, aumentata del 38%; 9. al personale addetto inquadrato sino al liv. 4 comandato a prestare servizio di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali è riconosciuta una indennità di funzione pari a € 0,30; 10. al personale inquadrato ad un livello inferiore al 3 addetto al coordinamento e responsabilità ai servizi di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del liv. 3 e quella relativa al livello di appartenenza, aumentata del 38%; 11. ai lavoratori inquadrati nel 6°, 5° e 4° livello del Personale Tecnico Operativo compete un'indennità giornaliera per lo svolgimento delle seguenti mansioni: a. € 3,00 per addetto al coordinamento e controllo di unità operative che impieghino fino a 30 guardie giurate anche presso i siti aeroportuali; b. € 4,50 per operatore di centrale di tipologia B e C allegato E – DM 269/2010; c. € 2,00 per addetto a servizi di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali; d. € 0,50 (indennità oraria) per responsabile del servizio e/o caposorta (già capo macchina) nell'attività di trasporto e scorta valori</p> <p>N.B. Le indennità di cui ai punti 1 e 2 sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili se soli fini del computo della 13ª mensilità</p>	
Descrizione	1.2.2013																								
1. ruolo tecnico operativo																									
1.a indennità per lavoro notturno (giornaliera):																									
- zona stradale e trasporto-scorta valori	5,61																								
- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa	4,18																								
1.b indennità di rischio (giornaliera):																									
- zona stradale e trasporto-scorta valori piantonamento antirapina	3,12																								
- piantonamento fisso, sala conta e centrale operativa	0,65																								
2. ruolo amministrativo																									
- indennità presenza (giornaliera)	0,63																								
3. indennità lavoro domenicale	0,71																								
<p>4. al lavoratore comandato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero della giornata di riposo, ad un compenso pari al 30% della quota giornaliera nel caso in cui il recupero avvenga entro il 7° giorno; nel caso in cui il recupero avvenga dopo 7 giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione della suddetta indennità, verrà corrisposto un risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione e/o oraria; 5. € 0,46 dall'1.4.2006 (elevati a € 0,50 dall'1.1.2007) per ogni ora svolta, ai vigili di liv. 4 e 5 che svolgono funzioni di Capo macchina, nei servizi di scorta-transporto valori, 6. al vigile inquadrato ad un livello inferiore al 4S, che svolge attività di operatore adibito alla centrale operativa, oltre alla normale retribuzione prevista per il livello di appartenenza sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del liv. 4S e quella relativa al Livello di appartenenza, aumentata del 38%; 7. al dipendente inquadrato ad un livello inferiore al 3, addetto alla sala conta con più di dieci addetti complessivamente al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del liv. 3 e quella relativa al Livello di appartenenza, aumentata del 38%; 8. al dipendente inquadrato ad un Livello inferiore al liv. 4S, addetto alla sala conta con meno di dieci addetti complessivamente al quale vengano attribuite anche funzioni di coordinamento, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del liv. 4S e quella relativa al Livello di appartenenza, aumentata del 38%; 9. al personale addetto inquadrato sino al liv. 4 comandato a prestare servizio di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali è riconosciuta una indennità di funzione pari a € 0,30; 10. al personale inquadrato ad un livello inferiore al 3 addetto al coordinamento e responsabilità ai servizi di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali, sarà riconosciuta una indennità oraria pari alla differenza tra la normale retribuzione del liv. 3 e quella relativa al livello di appartenenza, aumentata del 38%; 11. ai lavoratori inquadrati nel 6°, 5° e 4° livello del Personale Tecnico Operativo compete un'indennità giornaliera per lo svolgimento delle seguenti mansioni: a. € 3,00 per addetto al coordinamento e controllo di unità operative che impieghino fino a 30 guardie giurate anche presso i siti aeroportuali; b. € 4,50 per operatore di centrale di tipologia B e C allegato E – DM 269/2010; c. € 2,00 per addetto a servizi di controllo radiogeno presso i siti aeroportuali; d. € 0,50 (indennità oraria) per responsabile del servizio e/o caposorta (già capo macchina) nell'attività di trasporto e scorta valori</p> <p>N.B. Le indennità di cui ai punti 1 e 2 sono corrisposte per ogni giornata di effettiva presenza, non sono tra loro cumulabili e sono utili se soli fini del computo della 13ª mensilità</p>																									

RETRIBUTIVI	Mansioni discontinue	non previste	
	Cottimo, magg. garantita	non previsto	
	Erogazione TFR	nessuna particolarità	
	Vitto e alloggio	non regolamentati Settore Servizi Fiduciari - al lavoratore inviato in missione, ove si renda necessario il suo pernottamento fuori sede, è dovuto oltre al rimborso delle spese di viaggio, quelle sostenute per il vitto e alloggio	
ORARIO	Ferie	a. 25 giorni lavorativi per il personale tecnico operativo con sistema 5+1; b. 23 giorni lavorativi per il personale tecnico operativo con sistema 6+1+1; c. 22 giorni lavorativi per il personale amministrativo (8 ore per 5 giorni alla settimana). Le ferie non possono essere frazionate in più di due periodi Settore Servizi Fiduciari – a. 22 giorni lavorativi per l'orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali; b. 26 giorni lavorativi per l'orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali. Tale periodo va goduto almeno per 2 settimane consecutive, nel periodo 1° maggio – 30 settembre, salvo diverse articolazioni concordate tra le parti a livello aziendale	
	Permessi retribuiti	a. ai componenti dei consigli o comitati direttivi nazionali e periferici della OO.SS di categoria firmatarie del CCNL, per partecipare alle riunioni organi stessi, nel limite di 70 ore annue; b. ai dirigenti delle RSA: 12 ore mensili nelle aziende fino a 3.000 dipendenti e oltre; 2 ore all'anno per ciascun dipendente, nelle aziende che occupano fino a 200 dipendenti; c. ai componenti delle RSU: 12 ore mensili nelle aziende fino a 3.000 dipendenti e oltre; 2 ore all'anno per ciascun dipendente, nelle aziende che occupano fino a 200 dipendenti; d. RLS: 30 ore annue nelle unità aziendali fino a 30 dipendenti; 40 ore annue nelle unità aziendali oltre i 30 dipendenti; e. 13 ore annue per assemblee, per assemblee dei lavoratori, negli Istituti con più di 15 dipendenti; f. studenti: retribuiti per i giorni di esame e altri 6 giorni annui per la relativa preparazione. <i>Diritto allo studio</i> : massimo 150 ore triennali usufruibili anche in un solo anno, per un massimo del 2% della forza lavoro; g. 3 giorni lavorativi all'anno in caso di grave infermità documentata o decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente. In alternativa potranno essere concordate modalità di orario diverse, anche per periodi superiori a 3 giorni; h. 1 giorno all'anno, ai lavoratori donatori di sangue. Per handicap di minore non ricoverato a tempo pieno in strutture autorizzate, alla lavoratrice madre, o in alternativa, al padre, anche adottivi, in situazione di infermità grave ed accertata, prolungamento del periodo di astensione facoltativa fino a 3 anni di età del bambino con diritto all'indennità economica del 30% della retribuzione a carico INPS oppure 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino a 3 anni di età del bambino, indennizzate a carico INPS (1 ora nel caso di orario di lavoro inferiore a 6 ore). Dopo il 3° e fino al 18° anno di età, 3 giorni di permesso ogni mese o in alternativa una riduzione orario mensile corrispondente	
	Riduzione orario	a. personale del ruolo tecnico-operativo: 6 giornate di permesso annuale retribuito più un'ulteriore giornata unicamente per il personale cui si applica il sistema 5 + 1; b. personale del ruolo amministrativo: 3 giornate di permesso annuale retribuito. Gli eventuali permessi non goduti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atto al momento della scadenza, non oltre la retribuzione del mese di gennaio	
	Festività	le cinque ex festività religiose e nazionali di cui alla Legge 54/1977 e successive modificazioni e la festa del Santo patrono sono trasformate in permessi annuali. Tali permessi non sono in alcun modo cumulabili con eventuali similari trattamenti concessi a livello locale e derivanti dall'utilizzo a qualsiasi titolo delle ex festività. Per le festività coincidenti con il giorno di riposo settimanale e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera di tale retribuzione	
	Festività soppresse	vedere festività	
	Flessibilità orario contrattuale	fermo restando che la retribuzione deve essere corrisposta in misura mensile, ove in applicazione dei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro di cui ai precedenti articoli, non si pervenga al completo esaurimento dell'intero orario giornaliero di lavoro si darà luogo al recupero delle quote orarie giornaliere non lavorate nella misura massima di 2 ore giornaliera. Il recupero di tali ore non lavorate dovrà avvenire di seguito a turni ordinari di lavoro. Il recupero inoltre non potrà avvenire nei giorni di riposo settimanale e di permesso e dovrà essere effettuato entro e non oltre i 2 mesi successivi, nella misura massima di 2 ore giornaliera. A tal fine non sarà considerata straordinaria l'attività lavorativa prestata per il recupero e, dunque, non comporterà al lavoratore alcun compenso e/o maggiorazione, così come la prestazione lavorativa giornaliera ridotta non darà luogo a riduzione della retribuzione	
	Permanenza massima passaggio cat. superiore	passaggio alla qualifica superiore trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno di mansioni superiori	
	Passaggio qualifica superiore	nessuna particolarità	
	ASSENZE	Malattia	a. conservazione del posto: A) fino a 240 giorni di malattia riferibile a più episodi morbosi nell'arco di un anno solare; B) fino a 300 giorni di malattia, ancorché non continuativi, riferibili allo stesso episodio morboso, nell'arco di un anno solare; b. integrazione dell'indennità INPS al 100% della retribuzione per un massimo di 180 giorni
		Infortunio	a. conservazione del posto fino alla guarigione clinica; b. integrazione dell'indennità INAIL fino al 100% della retribuzione per tutta la durata
Maternità		vale quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali (si veda CCNL 15.6.2023 – Tutela della genitorialità)	
Congedo matrimoniale		15 giorni di calendario senza decurtazione della retribuzione; la richiesta deve essere avanzata con almeno 20 giorni di anticipo	
Permessi		pari a 8 giorni all'anno, ai dirigenti sindacali aziendali per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale	
Sospensione/riduzione lavoro o CIG		nessuna particolarità	
Aspettative		a. massimo 3 mesi, frazionabile solo nel caso in cui l'Autorità sanitaria competente SERT ne certifichi la necessità e non ripetibile, ai familiari di tossicodipendenti; b. non superiore a 2 anni (periodo continuativo o frazionato), per gravi e documentati motivi familiari; c. non superiore a 6 mesi continuativi, per malattia, al termine del periodo di conservazione del posto; d. per assenze determinate da gravi patologie che richiedono terapie salvavita, aspettativa prolungata non retribuita, anche frazionabile, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari; e. 90 giorni lavorativi alle vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, durante i quali si ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione; tale congedo può essere prorogato per ulteriori 90 giorni, con diritto al pagamento di un'indennità pari al 70% della retribuzione corrente	
GESTIONE	Prova	a. 150 giorni di lavoro effettivo, per i liv. Q e 1; b. 60 giorni di lavoro effettivo, per gli altri livelli. Tale periodo sarà proporzionalmente ridotto, sino ad un minimo di 30 giorni, in considerazione di eventuali periodi di stage svolti all'interno dell'azienda e derivanti da corsi di formazione riconosciuti dall'ente bilaterale. La riduzione è calcolata come segue: 10 giorni per stage di 2 mesi; 20 giorni per stage di 4 mesi; 30 giorni per stage di 6 mesi Settore Servizi Fiduciari – a. 60 giorni di lavoro effettivo, per i liv. A e B; b. 30 giorni di lavoro effettivo, per tutti gli altri livelli. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento dall'una e dall'altra parte senza obbligo di preavviso, e con diritto al TFR ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto, l'assunzione del lavoratore di intenderà automaticamente confermata ed il servizio prestato in tale periodo sarà computato a tutti gli effetti contrattuali	

GESTIONE	Preavviso	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Livelli</th> <th colspan="3">Anzianità di servizio</th> </tr> <tr> <th>fino a 5 anni</th> <th>da 5 a 10 anni</th> <th>oltre 10 anni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q e 1</td> <td>2 mesi</td> <td>3 mesi</td> <td>4 mesi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1 mese</td> <td>1 mese</td> <td></td> </tr> <tr> <td>dal 3 al 6</td> <td>15 giorni</td> <td>15 giorni</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese Settore Servizi Fiduciari – a. Livelli C, D, E ed F: 15 giorni di calendario; b. Livello B: 30 giorni di calendario; c. Livello A: 40 giorni di calendario. I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese</p>	Livelli	Anzianità di servizio			fino a 5 anni	da 5 a 10 anni	oltre 10 anni	Q e 1	2 mesi	3 mesi	4 mesi	2	1 mese	1 mese		dal 3 al 6	15 giorni	15 giorni	
	Livelli	Anzianità di servizio																			
		fino a 5 anni	da 5 a 10 anni	oltre 10 anni																	
	Q e 1	2 mesi	3 mesi	4 mesi																	
	2	1 mese	1 mese																		
	dal 3 al 6	15 giorni	15 giorni																		
	Tirocinio	non regolamentato																			
	Apprendistato	non regolamentato																			
	Contratto intermittente	non regolamentato																			
	Contratto tempo determinato	l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 15% dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva provinciale, ad esclusione dei contratti per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; nelle singole unità produttive provinciali che occupino da 6 fino a 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per 3 lavoratori																			
Part time	<p>a. il part time può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. la durata della prestazione lavorativa sarà fissata in misura non inferiore a: A) 24 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, per il ruolo tecnico-operativo e 20 ore per il personale del ruolo amministrativo; B) 104 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; C) 1.248 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. La prestazione lavorativa giornaliera non può essere frazionata nell'arco della giornata. c. il datore di lavoro ha la facoltà di variare, totalmente o parzialmente, la collocazione temporale della prestazione lavorativa, rispetto a quella inizialmente concordata (ciò comporta un preavviso a favore del lavoratore di 10 giorni). Tale variazione è ammessa esclusivamente quando il part time sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 230/1962 e successive modificazioni. Lo svolgimento di detta prestazione lavorativa comporta a favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della normale retribuzione nella misura del 20%; d. sono consentite prestazioni di lavoro supplementare nella misura di 120 ore annue. Tali ore verranno retribuite con la maggiorazione del 38%; le ore svolte in misura eccedente il suddetto limite comportano l'applicazione di un'ulteriore maggiorazione del 50% della retribuzione oraria. e. per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario; f. le aziende accoglieranno, nell'ambito del 5% della forza occupata nell'unità produttiva, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, da parte di genitori per l'assistenza al bambino fino al compimento del 3° anno di età</p> <p>Settore Servizi Fiduciari – a. Diurno: 38% forfettizzato; b. Notturno: 38% forfettizzato</p>																				
Lavoro domicilio	non regolamentato																				
Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)	ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, e la limitazione dell'utilizzo di questa tipologia contrattuale per il solo settore amministrativo, le parti convengono che l'utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 5% dell'organico amministrativo a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a venti dipendenti amministrativi è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per 1 lavoratore Settore Servizi Fiduciari - il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammesso in attuazione delle norme di legge vigenti																				
Lavoro stagionale	non regolamentato																				
Telelavoro	non regolamentato																				
Lavoro ripartito (job sharing)	non regolamentato																				
Viaggiatori e piazzisti	non previsti																				
Produttori ed esattori	gli esattori e produttori, con rapporto di lavoro subordinato, disciplinato dal presente contratto, sono inquadrati nei liv. 1 (capi gruppo di produzione o capi area), 2 (i primi produttori o primi ispettori di produzione), 3 (i produttori o ispettori di produzione) e 4 (esattori). Il trattamento economico è simile a quello degli altri lavoratori. La 13ª e la 14ª saranno erogate dividendo l'ammontare delle provvigioni percepite nell'anno per 12. Nel caso la retribuzione risulti inferiore al minimo garantito, dovrà essere comunque riconosciuto al lavoratore il minimo tabellare. Il lavoratore in malattia ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione netta mensile per un periodo massimo di 180 giorni																				
Collocamento	fermo restando quanto previsto ai c. 2 e 3 dell'art. 25 della L. 223/1991, ai fini della determinazione della riserva non sono computabili: a. le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli Quadro, 1 S, 1, 2 e 3; b. le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 4, 5 e 6, a condizione che abbiano prestato servizio presso Istituti di vigilanza o che siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinenti alle mansioni da svolgere																				
PREVIDENZA ASSISTENZA	Previd. integrativa/complem.	le Parti individuano: a. nel Fondo FON.TE, la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza; b. per le imprese costituite in forma cooperativa, nonché per le imprese da esse controllate o ad esse collegate, del settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori ed alle lavoratrici di Previdenza Cooperativa. L'associazione ai predetti Fondi pensionari avviene mediante adesione volontaria e può riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale, gli apprendisti, nonché tutti i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi. Contribuzione per ogni lavoratore aderente: a. una quota a carico del lavoratore pari allo 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; b. una quota a carico dell'impresa pari allo 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; c. 3,45% o 6,91% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell'iscrizione al fondo (come previsto dal D.lgs. 252 del 2005 e s.m.i.); d. una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a € 15,50 di cui € 11,88 a carico dell'azienda e € 3,62 a carico del lavoratore. Come previsto dal D.lgs. 252 del 2005 e s.m.i., in assenza di scelta da parte del lavoratore entro 6 mesi dalla prima assunzione nel settore, il TFR verrà versato ai fondi di previdenza complementare di settore di cui sopra																			
	Assistenza integrativa	Fondo FASIV: sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, compresi i lavoratori apprendisti; sono altresì iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell'azienda, pari a: a. - per il personale assunto a tempo pieno, € 10 mensili per ciascun iscritto; b. - per il personale assunto a tempo parziale, € 7 mensili per ciascun iscritto. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento. Nel caso in cui l'azienda ometta il versamento della contribuzione dovuta al Fondo, sarà tenuta ad erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 30,00 lordi mensili, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto																			

PREVIDENZA ASSISTENZA		Settore Servizi Fiduciari - F.A.S.I.V.: contributo di 12 €/mese a carico azienda, a partire dall'1.7.2013. L'azienda che ometta il versamento di tale contributo dovrà erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad € 30,00 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto
	Ente Bilaterale	Al fine di assicurare l'operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Regionali, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento +fissata nella misura globale del 0,20% di paga base e contingenza, per ogni mensilità (comprese quelle supplementari), di cui 0,10% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un EDR non assorbibile di importo pari allo 0,30% di paga base e contingenza, per ogni mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto. Il 45% del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale. La quota residua verrà ripartita tra gli Enti Bilaterali Regionali
	Polizze vita	non previste
	Polizze infortuni	il datore di lavoro ha l'obbligo di stipulare per il personale appartenente al ruolo tecnico operativo una assicurazione cumulativa contro gli eventi di morte o invalidità permanente causati da infortuni sul lavoro, con i seguenti massimali, che decorrono dall'8.04.2013: a. € 51.650,00 per il caso di morte; b. € 103.300,00 per il caso di invalidità permanente
	Quadri	il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il lavoratore con qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni. A favore dei Quadri è prevista la loro iscrizione al QUAS. Il contributo obbligatorio è fissato nella misura di €/anno 406 (di cui € 350 a carico del datore di lavoro ed € 56 a carico del lavoratore). I versamenti delle relative quote decorreranno dall'1.2.2013.